

STATUTO

**IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A R. L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: STRIANO NA VIA DIFESA 6

Numero REA: NA - 970098

Codice fiscale: 08579081210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	
	A MUTUALITÀ PREVALENTE	
	TITOLO I	Allegato "A"
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	alla Raccolta
	Art. 1 (Denominazione e sede)	n. 232
	1.1 E' costituita la società cooperativa a mutualità preva-	
	lente denominata:	
	"IL PAESE DELLE MERAVIGLIE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L."	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Striano (NA), all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 Spetta all'Organo Amministrativo trasferire la sede so-	
	ciale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece	
	all'assemblea deliberare l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comu-	
	ne diverso da quello sopra indicato sub.1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	Art. 3 (scopo mutualistico)	
	3.1 La cooperativa ha scopo mutualistico ai sensi degli	
	1	

	artt. 2511 e s.s. del Codice Civile.	
	3.2 Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendo-	
	no perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizio-	
	ni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	3.3 La modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento appro-	
	vato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.	
	142.	
	3.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci.	
	3.5 Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve ri-	
	spettare il principio di parità di trattamento tra i soci co-	
	operatori.	
	Art. 4 (Oggetto Sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa,	
	ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 lettera a) e let-	
	tera b) legge 8 novembre 1991 numero 381, la società coope-	
	rativa di solidarietà sociale non ha scopo di lucro e si	

	propone, lo svolgimento di attivita' finalizzate:	
	- alla gestione, l'organizzazione e la realizzazione di	
	strutture scolastiche di ogni ordine e grado, quali:	
	asili nido, ludoteche e scuole per l'infanzia di cui i rife-	
	rimenti ai decreti ministeriali n. 82/08, 83/08, e 84/08 e	
	successive modifiche;	
	- attivita' di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado;	
	- attivita' di mensa scolastica e distribuzione pasti, anche	
	per terzi, quali enti pubblici e non;	
	- attivita' ricreative quali lezioni di danza, ginnastica,	
	piscina, gite, attivita' laboratoriali, (educazione alimenta-	
	re, educazione ambientale, fiabe, musica, pittura, ricamo	
	teatro ecc.);	
	- l'organizzazione di eventi, feste e animazione per bambi-	
	ni con risto baby pub e baby cinema; - organizzazione di cor-	
	si di doposcuola per elementari e medie;	
	- servizi di accompagnamento scuolabus, baby car e baby bus;	
	- attivita' di baby sitter sia domiciliare che non; - attivi-	
	ta' di formazione con corsi di lingue straniere quali ingle-	
	se, francese, ecc.;	
	- attivita' di consulenza pediatrica, psicologica, logopedi-	
	ca e psicomotoria;	
	- all'inserimento lavorativo, in particolare di persone	
	svantaggiate, (sono tali i soggetti di cui all'articolo 4 nu-	
	mero 1 della legge numero 381/1991 e successive modifiche	
	3	

	ed integrazioni);	
	- alla gestione di servizi socio-sanitari, ambientali, educa-	
	tivi e di protezione sociale in particolare: - assistenza do-	
	miciliare agli anziani ed ai disadattati in genere, con par-	
	ticolare riferimento ai portatori di handicap fisici e psi-	
	chici, assistenza anche in caso di degenza presso gli ospeda-	
	li, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura;	
	- gestione campeggi per anziani, disadattati portatori di	
	handicap fisici e psichici, per giovani a rischio; gestione	
	di strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preven-	
	tiva, palestre a scopo terapeutico riabilitativo, case	
	alloggio e tutte le attivita' atte a prevenire stati di disa-	
	gio sociale;	
	- assistenza ai tossicodipendenti nel trattamento di disin-	
	tossicazione con la creazione e/o la gestione di comunita' e	
	di centri sociali utilizzando sistemi di comunicazione al fi-	
	ne di attuare misure preventive contro il fenomeno "droga ed	
	alcolismo" e diffusione delle piu' comuni norme di pronto	
	soccorso;	
	- studi di ricerca sul territorio per la conoscenza delle	
	condizioni sociali ed ambientali al fine di produrre relazio-	
	ni ed interventi, anche di concerto con gli organi competen-	
	ti del territorio;	
	- assistenza a famiglie per l'educazione dei bambini favoren-	
	do l'inserimento di tutti i minori in stato di bisogno, an-	
	4	

	che momentaneo, anche di concerto con le autorità e gli en-	
	ti pubblici preposti, promuovendo iniziative socio sportive,	
	ricreative sul territorio nell'ambito di un più vasto di-	
	scorso sulla prevenzione della devianza minorile; attività	
	di sostegno scolastico; - promozione di iniziative per anzia-	
	ni;	
	- opere di protezione sociale attraverso servizi di pronto	
	soccorso con automezzi in dotazione alla cooperativa, non-	
	che' servizi ausiliari di interventi sanitari e parasanita-	
	ri.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli scopi di cui so-	
	pra, può avvalersi della collaborazione e dell'opera profes-	
	sionale di artigiani, operatori sanitari e parasanitari, non-	
	che' della collaborazione di associazioni	
	cooperative od altre organizzazioni esistenti nel territo-	
	rio. La società, per il raggiungimento degli scopi sociali	
	si avvale di procedure di programmazione pluriennale, fina-	
	lizzate allo sviluppo aziendale ed alla promozione sociale;	
	costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico e per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e	
	industriale, economica e finanziaria necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a ti-	
	tolo solamente esemplificativo:	
	5	

	- acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e	
	comodato unità immobiliari e qualsiasi altro bene mobile ed	
	immobile;	
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre società,	
	ditte ed enti commerciali aventi oggetto analogo, affine o	
	complementare al proprio.	
	Il tutto nei limiti e nell'osservanza delle vigenti normati-	
	ve di legge e con l'espressa previsione che lo svolgimento	
	di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato	
	al rilascio delle stesse.	
	TITOLO III	
	Soci Cooperatori	
	Art. 5 (Soci Cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla Legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di	
	età, che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possono partecipare direttamente all'impresa	
	sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo.	
	5.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	6	

	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale, mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà con-	
	tenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,	
	nazionalità, residenza, codice fiscale;	
	b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	comunque non mai inferiore a quello stabilita dall'atto co-	
	stitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Leg-	
	ge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	6.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda secondo i cri-	
	teri non discriminatori , coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	6.3 L'ammissione diventerà operante e sarà annotata sul li-	
	bro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati ef-	
	fettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorsi 15 (quin-	
	dici) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione sen-	
	za che siano stati adempiuti gli obblighi di cui sopra, la	
	delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda	
	7	

	potrà essere rinnovata purchè accompagnata da un contempora-	
	neo versamento di quanto dovuto. In tal caso l'ammissione	
	può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione	
	nel libro soci.	
	6.4 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 7 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero).	
	7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini-	
	mo di quote pari a 1 (una). Ogni socio cooperatore é inoltre	
	tenuto alla sottoscrizione di una tassa di ammissione che	
	sarà determinata dall'organo amministrativo.	
	7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di Legge.	
	Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	8.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	
	Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	8	

	lettera raccomandata a.r. o notifica a mano, fornendo, con	
	referimento all'acquirente, le indicazioni previste nel pre-	
	cedente art. 6.	
	8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	dello statuto, i soci sono obbligati al versamento con le mo-	
	dalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori.	
	9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata a.r. o notifica a mano, alla Cooperati-	
	va.	
	9	

	9.3 E' fatto divieto ai soci cooperatori , di aderire contem-	
	poraneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro in favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, pres-	
	so altre cooperative.	
	Art. 10 (Diritti dei soci)	
	10.1 Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministra-	
	tivi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci	
	il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni , il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli ammini-	
	stratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	10.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e di consultare, anche tramite pro-	
	fessionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	10.3 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi al-	
	l'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo am-	
	10	

	ministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	10.4 La richiesta deve esser fatta tramite raccomandata con	
	ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero lettera notifi-	
	cata a mano.	
	10.5 La consultazione deve svolgersi durante l'orario di la-	
	voro della società, con modalità e durata tali da non arreca-	
	re pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tut-	
	te le spese di copiatura sono a totale carico del richieden-	
	te.	
	10.6 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la manca-	
	ta esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	11.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	11	

	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata a.r. o notificata a mano, che deve essere spedita	
	entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle	
	imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione	
	delle generalità del socio recedente e del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che le-	
	gittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è e-	
	sercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
	del socio.	
	12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero, se è deli-	
	berato lo scioglimento della società.	
	12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-	
	mino il recesso. Se non sussistono i presupposti del reces-	
	so, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazio-	
	ne al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizioni innanzi al tribunale.	
	12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	12	

	to della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordi-	
	nario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura del-	
	l'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in ca-	
	so contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tut-	
	tavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'inte-	
	ressato, far decorrere l'effetto del recesso della comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	13.1 Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ri-	
	corrono i motivi che, a norma di legge e del presente statu-	
	to, legittimino l'esclusione.	
	13.2 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Ammi-	
	nistrazione nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	per l'ammissione;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	degli organi sociali;	
	c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che venga a cessare il rapporto di lavoro con la coopera-	
	tiva per qualsiasi ragione o causa;	
	13	

	e) che venga a trovarsi in una delle situazione di incompati-	
	bilità previste dall'art. 9, senza la prevista autorizzazio-	
	ne dell'organo amministrativo.	
	13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	13.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	14.1 I soci receduti ed esclusi, hanno diritto al solo rim-	
	borso delle quote di capitale da essi effettivamente versa-	
	to, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzio-	
	ne alle perdite imputate dal capitale, avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 quinquies , comma 3, del codice civile.	
	14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione	
	per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi del-	
	l'art. 2545 quinquies , la cui liquidazione, unitamente agli	
	14	

	interessi legali, può essere effettuata in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	15.1 In caso di morte del socio, il rimborso della quota	
	sarà effettuato agli eredi con le modalità e nei termini di	
	cui al precedente art. 14.	
	15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettan-	
	za, atto notorio o altra idonea documentazione dal quale ri-	
	sultino gli aventi diritto e la nomina di un delegato alla	
	riscossione.	
	Art. 16 (Responsabilità dei soci cessati)	
	16.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio Sociale ed esercizio Sociale	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	17.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un nu-	
	mero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Eu-	
	ro 100,00 (cento virgola zero zero) e non potrà mai essere	
	inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigen-	
	ti;	
	15	

	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avan-	
	zi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari	
	dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie.	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o previ-	
	sta per legge.	
	17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei	
	limiti delle quote sottoscritte.	
	17.3 Le riserve non possono essere ripartite fra i soci du-	
	rante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	18.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle	
	norme di legge.	
	18.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate	

	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	18.4 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge;	
	c) alla remunerazione degli eventuali dividendi, entro i li-	
	miti di legge e di statuto;	
	d) ad eventuale riserva straordinaria.	
	18.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare de-	
	gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	19.1 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	19.2 I soci, in sede di approvazione di bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	

	b) aumento del numero delle quote detenute da ogni socio.	
	19.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall' art. 2516 del Codice Civile.	
	TITOLO V	
	Decisioni dei soci, Competenze e modalità.	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	18	

	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	20.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 21.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assemblea-	
	re)	
	21.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	21.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	21.3 L'assemblea è convocata con lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento oppure notificata a mano, ovvero qualsia-	
	si altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'as-	
	semblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, po-	
	sta elettronica, lettera notificata a mano o altri mezzi si-	
	milari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	21.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco	
	19	

	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui all'adunanza prevista in prima convocazio-	
	ne non risultasse legalmente costituita.	
	21.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono pre-	
	senti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere informa-	
	ti della riunione e di non opporsi alla trattazione degli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno. Tuttavia ciascuno degli inter-	
	venuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui qua-	
	li non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativo)	
	22.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convoca-	
	zione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	22.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presen-	

	ti. Per i soli casi di modificazione dello statuto e deci-	
	sione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci l'Assemblea delibera con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del ca-	
	pitale sociale.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	23.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea e comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	Art. 24 (Voto)	
	24.1 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	24.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	24.3 I soci che per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La dele-	
	ga non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)		
25.1	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria,	
	è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, da	
	un socio eletto dall'assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
TITOLO VI		
Organo Amministrativo		
Art. 26 (Amministrazione)		
26.1	La Cooperativa potrà essere amministrata da un Consi-	
	glio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da	
	un Amministratore Unico.	
26.2	L'Amministratore unico o i componenti il Consiglio di	
	amministrazione possono essere anche non soci, purchè la mag-	
	gioranza degli amministratori sia nominati tra i soci coope-	
	ratori.	
26.3	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componen-	
	ti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a	
	uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della	
	sua nomina.	
26.4	I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibi-	
	li.	
22		

Art. 27 (Compiti degli amministratori)		
27.1	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. In particolare esso ha i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali tranne che non siano per legge riservati ai soci, salve le limitazioni di volta in volta risultanti dall'atto di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.	
27.2	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
Art. 28 (Metodi decisionali)		
28.1	Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
28.2	Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se	
23		

	nominato, dal collegio sindacale.	
	28.3 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso	
	da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a	
	ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché	
	ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza al-	
	meno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su	
	qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedi-	
	to con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il tele-	
	fax e la posta elettronica) purchè sia possibile la prova	
	dell'avvenuta ricezione da parte degli interessati.	
	28.4 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente	
	costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza del-	
	le suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno	
	degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomen-	
	ti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, sia-	
	no presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i com-	
	ponenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti	
	o informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempe-	
	stivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.	
	28.5 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole	
	della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere a-	
	stenuto si considera presente alla votazione.	
	In caso di parità vale il voto del Presidente.	
	24	

	Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve	
	in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'indivi-	
	duazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si	
	astengono, sono decise con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei componenti dell'organo amministrativo.	
	Art. 29 (Integrazione del consiglio)	
	29.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile.	
	29.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'in-	
	tero organo amministrativo decade ed i soci devono provvede-	
	re alla sua integrale sostituzione.	
	Art 30 (Compenso degli Amministratori)	
	30.1 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rim-	
	borso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	30.2 I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o	
	per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo ammi-	
	nistrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito	
	nell'atto costitutivo.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	31.1 L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Art. 32 (Amministratore unico)	
	32.1 Quando l'Amministrazione della società è affidata al-	

	l'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri	
	e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo pre-	
	sidente.	
	TITOLO VII	
	Organo di controllo	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	33.1 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il	
	collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civi-	
	le, che ha anche funzioni di controllo contabile, salva di-	
	versa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sin-	
	dacale.	
	33.2 Il collegio sindacale, si compone di 3 (tre) membri ef-	
	fettivi e 2 (due) supplenti; il Presidente del Collegio sin-	
	dacale è nominato con decisione dei soci.	
	33.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 34 (Compiti)	
	34.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art.2409-ter del codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costi-	
	tutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizza-	
	tivo, amministrativo e contabile della società e sul suo con-	
	26	

	creto funzionamento.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art.35 (Scioglimento anticipato)	
	36.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e deter-	
	minerà le modalità della liquidazione.	
	Art. 36 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	36.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla Legge.	
	TITOLO IX	
	Art. 37 (Clausola compromissoria)	
	Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i so-	
	ci, ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da am-	
	ministratori e sindaci, e che abbiano ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un arbi-	
	tro, nominato dal Presidente del Tribunale competente in ba-	
	se alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina	
	entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dal-	
	la parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luo-	
	27	

	go in cui ha sede la società.	
	L'arbitro dovrà decidere entro giorni 60 (sessanta) dalla no-	
	mina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che la decisione	
	dell'arbitro vincolerà le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	giorni 90 (novanta), esercitare il diritto di recesso ai sen-	
	si dell'art. 12 del presente statuto.	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-	
	soria devono essere approvate con decisione dei soci con la	
	maggioranza per le modifiche statuarie .	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	38.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i so-	
	ci determinandone criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica , l'Organo amministrativo potrà e-	

	laborare appositi regolamenti sotto ponendoli successivamente	
	all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	Art. 39 (Divieti - Requisiti mutualistici)	
	39.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2	
	(due) punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori ;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	39.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 40 (Rinvio)	

31 di 32

[illegible]